



COMUNE DI FABRO

Provincia di Terni

Piazza Carlo Alberto, 15 – 05015 Fabro

C.F. 81000010553 – P.Iva 00180520553

RICHIESTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER USO LAMPADINE VOTIVE.

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____ e residente in _____

_____ Via _____

Codice Fiscale telefono _____ / _____

Preso visione delle disposizioni generali del contratto e dichiarate di accettarle

CHIEDE

La fornitura di energia elettrica per uso lampadine votive per il seguente defunto:

Defunto: _____ **Deceduto il :** _____

Cimitero: Carnaiola Fabro

Tipo sepoltura : Cappella Loculo n. _____ fila _____

La fornitura avrà durata fino al 31 dicembre del corrente anno e si terrà tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi entro il 30 giugno dell'anno precedente.

Dati concessionario sepoltura (se diversi da intestatario):

Cognome _____ Nome _____

Nato a _____ il _____ residente in _____

Via _____ Prov. _____ Cap. _____

l'intestatario paga / non paga già altre luci

il defunto destinatario della luce era utente

Chiede inoltre che la fattura per il pagamento del canone annuo venga inviata:

allo stesso indirizzo di residenza;

al seguente indirizzo:

Via _____ Città _____ Cap. _____

Fabro, li _____

Il richiedente

Si allega fotocopia del versamento sul c.c.p. n. 10174050 di € _____

(€ 25,00 per diritto di allaccio più € _____ per canone annuale - € 17,00 per intero anno)

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI DI FABRO E CARNAIOLA

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, a decorrere dal 01/01/2005 la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive che è di norma effettuato, nei cimiteri comunali, in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, colombari, lampade etc., dietro versamento del canone corrispondente.

Per altri tipi di fornitura non previsti, è facoltà dell'Amministrazione comunale di concedere la fornitura per usi diversi da quelli sopra riportati; nel qual caso sarà quantificato apposito canone.

Il Comune di Fabro esercita il servizio di illuminazione delle lampade votive in economia ai sensi dell'art. 113 bis del TUEL n. 267 del 18.08.2000, avvalendosi di personale proprio e di altro appositamente incaricato.

Il servizio pubblico è disciplinato dalle norme del presente regolamento per la gestione diretta del servizio.

ART. 2 - STIPULA DEL CONTRATTO

La fornitura del servizio è prestata previa stipula di apposito contratto di fornitura da un soggetto interessato il quale risulta a tutti gli effetti obbligato unico al versamento delle somme stabilite.

Lo schema di contratto è approvato dalla Giunta Comunale. Il contratto deve contenere i seguenti elementi:

Durata del contratto;

Dati anagrafici del contraente;

Recapito al quale inviare le fatture di pagamento e le eventuali comunicazioni;

Oggetto della fornitura;

Collocazione del punto luce;

Diritti ed oneri contrattuali che l'utente è tenuto a versare;

Accettazione esplicita delle norme contrattuali disposte con regolamento.

Al momento della stipula del contratto di fornitura del servizio sono dovuti i diritti di allaccio o ripristino vigenti nonché il rateo in dodicesimi, relativo al canone di cui al successivo art. 4 qualora l'erogazione del servizio avvenga in data successiva al mese di gennaio.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è stabilita in anni uno con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

Per il primo periodo di utenza il canone viene fissato in dodicesimi portando la scadenza al 31 dicembre dello stesso anno.

ART. 4 - INIZIO E TERMINE DEL SERVIZIO

Il servizio decorre dal primo giorno del mese successivo all'allaccio della fornitura e cessa l'ultimo giorno del mese in cui la fornitura è interrotta.

I contratti di utenza si intendono tacitamente rinnovati, di anno in anno, in assenza di disdetta da parte dell'utente entro il 30 giugno dell'anno precedente.

L'utente che cessa dovrà darne comunicazione scritta direttamente all'Ufficio Tributi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna all'Ufficio protocollo dell'Amministrazione comunale che si impegnerà al distacco del servizio.

La disdetta non dà diritto al rimborso del canone per la parte di tempo non goduta del servizio.

ART. 5 - MODALITA' DI VERSAMENTO DEL CANONE

Il canone, il cui importo è stabilito dall'organo competente entro il termine per l'approvazione delle tariffe, viene versato in annualità anticipate ed è riscosso mediante apposito bollettino di pagamento o con altre forme di riscossione che potranno essere utilizzate.

ART. 6 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

E' in facoltà dell'ufficio provvedere al distacco del servizio in caso di inadempienze del contraente o altro evento incorso: in tale caso il canone relativo al servizio sarà dovuto proporzionalmente fino alla data del distacco.

Nel caso in cui il versamento del canone stabilito non venisse effettuato entro 60 giorni dalla scadenza del termine, L'Amministrazione provvede, senza preavviso, al distacco del servizio di illuminazione. Il ripristino del servizio può essere effettuato solo in caso di versamento delle morosità arretrate e del diritto di ripristino nella misura vigente appositamente prevista.

E' consentito ad altro soggetto avente titolo di stipulare un altro contratto di fornitura per lo stesso punto di illuminazione, distaccato per morosità, dietro accollo delle morosità arretrate.

ART. 7 - SUCCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

In caso di decesso dell'utente, sarà cura degli eredi comunicare le modifiche da apportare al contratto ai fini della sua successione.

ART. 8 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Con la stipula del contratto di fornitura è implicitamente intesa l'accettazione delle disposizioni del presente regolamento.

ART. 9 - ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI

L'allaccio del servizio è effettuato esclusivamente dal personale appositamente incaricato dal comune; l'impianto prevede la fornitura del portalampade e l'esecuzione della condotta elettrica, il punto luce.

Il portalampade è acquistato dal contraente e installato dal personale incaricato dal comune, questo deve contenere elementi decorativi conformi all'ambiente, è in facoltà dell'Amministrazione richiedere il cambio degli elementi decorativi qualora non rispondenti ai requisiti previsti.

La manutenzione dell'impianto è a carico del comune di Fabro che dovrà garantire il funzionamento dell'impianto fino al portalampada ed a curare la sostituzione delle lampade qualora risultino non funzionanti.

L'allaccio del servizio di illuminazione viene effettuato entro il termine di gg. 30 dalla stipula del contratto.

ART. 10 - MODIFICA DELL'IMPIANTO

Il Comune ha diritto ad apportare all'impianto le modifiche che ritiene necessarie garantendo per quanto possibile il mantenimento dell'estetica dell'impianto.

Il contraente può richiedere modifiche all'impianto, debitamente motivate che l'Amministrazione si riserva di accogliere: nel qual caso tutte le spese di modifica sono a suo carico.

ART. 11 - RESPONSABILITA' DEGLI IMPIANTI

In caso di eventuali guasti, manomissioni, furti, rotture etc., che si dovessero verificare nel proprio impianto, l'utente è tenuto a darne immediato avviso all'Amministrazione comunale, la quale provvederà alle riparazioni del solo impianto.

ART. 12 - SOMMINISTRAZIONE DELLA FORNITURA

Il servizio di illuminazione è fornito in corrispondenza di:

loculi, tombe, loculi ossari, colombari, lapidi a presa singola, cappelle in base al numero di loculi di cui è composta o a presa singola.

In concomitanza del punto luce è garantita una potenza di 3 W.

ART. 13 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di illuminazione votiva è continuativo (giorno e notte), l'Amministrazione comunale può interrompere il servizio qualora le esigenze di carattere tecnico o d'altro genere lo rendessero necessario.

Nel caso in cui si verifichi una interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica per i motivi sopra detti o per cause non imputabili all'amministrazione comunale gli utenti non hanno diritto né al risarcimento né al rimborso del canone pagato.

L'Amministrazione comunale non assume nessuna responsabilità per interruzioni o danni che dovessero interrompere il servizio, compreso l'asporto di lampade votive, causati da terzi.

ART. 14 - PROPRIETA' DEL PUNTO LUCE

Tutto quanto fa parte dell'impianto è di proprietà del Comune, con esclusione del portalampade.

ART. 15 - DIVIETI

E' assolutamente vietato manomettere l'impianto, asportare, sostituire le lampade, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare corrente elettrica o comunque apportare modifiche all'impianto esistente ad eccezione di quanto disposto all'art. 10.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni fatta salva ogni altra azione civile o penale;

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere il servizio.